



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2271/2023

tra

CONSORZIO CARISMA

RICORRENTE

e

INPS

CONVENUTO

Oggi **8 ottobre 2024**, alle ore **10.45**, innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per CONSORZIO CARISMA l'avv. GRANDI ANDREA

Nonché per INPS l'avv. Lezzi.

Il giudice invita le parti alla discussione.

Parti ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e note

Parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e note e alla giurisprudenza di legittimità ivi citata. Deposita recente sentenza Trib Bologna dott. Pucci del 2.10.2024 in materia analoga e fra le stesse parti.

Le parti discutono oralmente la causa

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti.

dott. Chiara Zompi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2271/2023** promossa da:

CONSORZIO CARISMA (C.F. 02822251209), con il patrocinio dell'avv. GRANDI ANDREA,
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GRANDI ANDREA

RICORRENTE-OPPONENTE

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. LAMANNA
ANTONELLO (LMNNNL59C08L049H) VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA; elettivamente
domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. VESTINI RENATO,

RESISTENTE-OPPOSTO

Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
che precede.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8.11.2023, il Consorzio Carisma proponeva opposizione avverso
decreto ingiuntivo n. 571/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 28/9/2023, con il quale gli
era stato ingiunto il pagamento in favore dell'INPS della somma di € 252.325,71, oltre accessori e
spese di procedimento.

Affermava che tale somma era stata richiesta ad esso Consorzio quale obbligato solidale (ex art. 29
comma 2 D.Lgs 276/03) per le supposte violazioni contributive commesse dalla sua consorziata,
Cooperativa La Petroniana, come accertate nel verbale 2015015496/DDL del 6/9/2016, nel periodo
giugno 2013-dicembre 2014.

Ciò premesso, anzitutto eccepiva l'inapplicabilità ad esso opponente della solidarietà prevista in
capo all'appaltatore e al subappaltatore dall'art. 29 D Lgs 276/2003, stante l'inesistenza di un
subappalto.

Precisava infatti che esso Consorzio Carisma, costituito nel 2008, era un consorzio con attività
esterna creato al fine di agglomerare entità lavorative (cooperative e imprese) in vari settori

merceologici (logistica, trasporti, movimentazione, pulizie, sanificazioni, lavori edili) e rendere servizi alla clientela; privo di maestranze operative (se non amministrative e commerciali), il Consorzio aveva l'unico compito, su mandato delle compagini consorziate, di procacciare lavoro, potendo offrire una vasta gamma di impieghi, oltre che di occuparsi di questioni collaterali quali la formazione, il reperimento a condizioni vantaggiose di attrezzature e materiali, e di garantire consulenza del lavoro e legale.

Proseguiva esponendo che il Consorzio si limitava a sottoscrivere contratti d'appalto per le varie fattispecie con la committenza, affidandone poi l'esecuzione alle singole Cooperative, le quali operavano in autonomia, con gestione a proprio rischio e materiali ed attrezzature in esclusiva detenzione della Cooperativa o società consorziata.

Deduceva pertanto che, nel caso di specie, i contributi previdenziali erano e rimanevano a carico della Cooperativa e unico, eventuale obbligato solidale poteva essere il committente l'appalto; mentre l'esistenza del subappalto era solo una "trovata" dell'Istituto.

Criticava il più recente orientamento di legittimità che, nell'affermare che il termine di decadenza di due anni, previsto dal citato articolo 29, non era applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, aveva tradito la lettera della legge.

Contestava la sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, richiesti per l'emissione di d.i. dall'art. 633 c.p.c ed eccepiva che, se i committenti avessero pagato quanto richiesto dall'INPS, quest'ultimo non avrebbe avuto alcun titolo per pretendere da altri il medesimo pagamento.

Concludeva pertanto per la revoca del d.i., con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto dell'opposizione, spese rifuse.

Ribadiva la correttezza dell'accertamento ispettivo nei confronti di La Petroniana società cooperativa spa nonché la correttezza, anche formale, dell'addebito rivolto al Consorzio opponente quale obbligato in solido con l'appaltatrice ai sensi dell'art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003.

All'esito di breve trattazione, all'udienza dell'8.10.2024, la causa veniva discussa dalle parti e decisa dal Giudice con sentenza contestuale.

Com'è pacifico e documentato, il Consorzio Carisma ha stipulato un contratto d'appalto, per la fornitura di servizi di facchinaggio e movimentazione merci, con la Due Torri spa.

Il Consorzio ha quindi affidato l'esecuzione dei predetti servizi di logistica, facchinaggio e nello specifico movimentazione merci nel magazzino della Due Torri spa presso l'Interporto di Bologna – Bentivoglio, alla sua consorziata La Petroniana soc. cooperativa (doc. 3 res.).

In seguito ad accertamento ispettivo, con i verbali N. 2015015496/DDI del 06/09/2016 sono state contestate alla cooperativa La Petroniana plurime violazioni contributive, relative al mancato rispetto del disposto dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito nella Legge n. 389/1989, avendo il datore di lavoro ridotto le ore retribuite mensilmente attraverso registrazioni generalizzate e reiterate di "permessi non retribuiti", nonché relative all'inserimento nelle buste paga di indennità di trasferta e indennità esenti in assenza dei presupposti per il loro riconoscimento.

Al Consorzio Carisma è stata contestata la responsabilità solidale sancita dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29 per le omissioni contributive della cooperativa La Petroniana, come accertate nei predetti verbali.

In data 15 marzo 2021, INPS ha notificato al Consorzio diffida ex art 24 D.L 26/2/99 n. 46 (doc. 1 opp.n.te) con cui ha richiesto al Consorzio Carisma il versamento quale obbligato solidale delle contribuzioni per rapporti di somministrazione forniti da La Petroniana Soc. Coop nell'anno 2014, per un importo di € 222.489,18.

A seguito del riscontro del Consorzio, a mezzo del suo difensore (doc. 2 opp.n.te) la predetta diffida è stata annullata e sostituita da altra diffida del 21.4.2021, con cui è stato intimato il pagamento, questa volta ai sensi dell'art. 29, c.2 D.Lgv. 276/2003, dei *“contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, subappalto o subfornitura, intercorso con l'azienda LA PETRONIANA scarl nel periodo dal 01/2014 al 12/2014 per un importo di € 185.783,18”* nonché il *“versamento delle contribuzioni delle partite debitorie riferite ai flussi mensili parzialmente insoluti, in capo alla LA PETRONIANA scarl per i periodi dal 03/2014 al 07/2014”*, ammontanti ad € 66.542,53 (doc. 3 opp.n.te).

Alla diffida è seguito il deposito del ricorso per d.i..

Ciò premesso, anzitutto si osserva che, nel proporre la presente opposizione, il Consorzio non ha specificamente contestato le risultanze del verbale ispettivo, all'epoca notificatogli nella sua qualità di obbligato solidale, limitandosi ad eccepire l'inapplicabilità alla fattispecie della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.Lgv. 276/2003, non ricorrendo una ipotesi di subappalto.

L'assunto difensivo non può essere condiviso.

Giudicando in una fattispecie nella quale si discuteva dell'applicazione dell'art. 1676 c.c., ma i cui principi possono essere trasportati nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha riconosciuto (sentenza n.6208/2008) che il negozio di affidamento dei lavori tra consorzio e impresa consorziata deve essere identificato in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto), a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente e, quindi, per il caso che qui rileva, dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice nei confronti del sub-committente, giusto il condiviso principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante; sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (cfr. Cass.n. 12048/2003; Cass. n. 24369/17).

Secondo la Suprema Corte non può, al contrario, ritenersi fondata, ai fini in discorso, la tesi secondo cui il rapporto tra consorzio e consorziata sia invece da qualificare in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del consorzio (mandatario) per le obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori; posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il consorzio va considerato alla tregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subderivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto; che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o come qui si è trattato dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 1676 c.c. (ma anche dell'art. 29 I. 276/2003).

Per tali sole ragioni, le eccezioni sollevate dal Consorzio non sono fondate.

Nel caso di specie, poi, è pacifico e documentato che il contratto di appalto con il committente sia stato sottoscritto proprio del consorzio, che ha poi provveduto ad affidare l'esecuzione dei servizi alla sua consorziata: risulta quindi *per tabulas* il pieno coinvolgimento del consorzio nella catena contrattuale che lega, ad un estremo, il committente e, all'altro, la consorziata effettiva esecutrice dei servizi appaltati.

Sotto altro profilo, il Consorzio ha eccepito la non invocabilità nei suoi confronti della responsabilità solidale ex art. 29 D Lgs 276/2003, per essere ampiamente decorso il termine biennale di decadenza previsto dalla predetta norma.

Anche tale difesa non può essere condivisa in quanto la Suprema Corte ha più volte affermato il principio di diritto, ribadito anche di recente, secondo cui *“Il termine di due anni previsto dall'art 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione.”* (Cass. 22110/2019; fra le molte, Cass., sez. lav., 13 marzo 2023, n. 7236; Cass., sez. VI-L, 30 dicembre 2022, n. 38151, e 2 dicembre 2021, n. 37985).

Dal principio esposto questo giudice non ha motivo di discostarsi.

Quanto poi all'eccepito difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, richiesti dall'art. 633 c.p.c., si osserva che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione (Cass. 2014 n. 15208; Cass. 2004 n. 12227).

Giova poi richiamare il principio consolidato espresso dalla S.C. secondo cui *“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai*

fini esecutivi o per le spese della fase monitoria; pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione" (Cass. 2012, n.3649, ma anche Cass. ord. 2019 n. 14488).

Quanto poi al fatto che, come eccepito dall'opponente, non sia dato sapere *"se contemporaneamente anche le stazioni appaltanti indicate come obbligati in solido dei debiti contributivi di La Petroniana Soc. Coop, abbiano in effetti pagato, o pagato in parte o contestato il credito"*, basti osservare che, essendo il pagamento da parte del condebitore solidale un fatto estintivo del credito, grava sul debitore convenuto in giudizio l'onere di fornire la prova del pagamento stesso; prova che, nel caso di specie, il Consorzio non ha in alcun modo offerto.

A ciò si aggiunga che il pagamento da parte di uno dei condebitori solidali, e in specie da parte del committente, è stato prospettato dalla stessa opponente come meramente eventuale ed ipotetico, di tal che, prima ancora che la prova, manca la stessa allegazione del fatto estintivo.

Ne discende che l'opposizione è nel suo complesso infondata e va respinta, con conferma del d.i. opposto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22.

PQM

Il tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanze disattesa e respinta, definitivamente decidendo:

- Respinge l'opposizione proposta da Consorzio Carisma avverso decreto ingiuntivo n. 571/23;
- condanna l'opponente al rimborso, a favore dell'INPS, delle spese di lite che liquida in €6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti.

Bologna il 08/10/2024

Il Giudice
Chiara Zompi